



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore);
dott. Federico Lorenzini	primo referendario.

Adunanza del 30 maggio 2016

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cadelbosco di

Sopra (RE), pervenuta a questa Sezione in data 10 maggio 2016;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 28 del 26 maggio 2016, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 2016 il relatore Riccardo Patumi;
Ritenuto in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Cadelbosco di Sopra ha inoltrato a questa Sezione una richiesta, mediante la quale chiede "alla luce del vigente quadro normativo in materia di finanza pubblica, se e quali vincoli debbano essere rispettati in sede di determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione contabile, costituito in applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 110, lett. c) della legge 56/2014". La richiamata norma disciplina lo svolgimento delle funzioni dell'organo di revisione, nell'ambito delle unioni di comuni che abbiano deciso di svolgere dette funzioni in forma associata.

Ritenuto in

Diritto

1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

1.1 L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

1.2 In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente dall'organo rappresentativo dell'Ente che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL è, per i comuni, il sindaco.

1.3 Per quanto concerne l'ammissibilità oggettiva, il quesito proposto è attinente alla materia della contabilità pubblica, tenuto conto di quanto espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., *ex plurimis*, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), in quanto verte sull'interpretazione di una norma concernente l'erogazione di compensi in favore di agenti pubblici, a carico della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012).

Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva,

l'istanza, pur prospettando un caso specifico, in apparente contrasto con il carattere della generalità e dell'astrattezza che deve caratterizzare le richieste di parere, è tale da consentire comunque a questa Sezione di indicare i principi di diritto sottostanti al caso concreto, utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima problematica interpretativa.

La questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente.

La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.

2. Merito

2.1 Preliminarmente, occorre individuare il **quadro normativo** rilevante ai fini del parere.

Il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al comma 3-bis dell'art. 243 (rubricato "Organo di revisione economico-finanziaria") prevede che "Nelle **unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali** dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione". La norma riportata, quindi, disciplina la costituzione e la competenza dell'organo di revisione economico-finanziaria incardinato presso le sole unioni di comuni le quali esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.

La legge 7 aprile 2014, n. 56, rubricata "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", mediante l'art. 1, comma 110, disciplina le modalità di svolgimento, da parte delle unioni di comuni, di alcune attività che possono essere svolte in forma associata. Tra esse, alla lett. c) le funzioni dell'organo di revisione rispetto alle quali il legislatore statale ha previsto che "per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori". Il legislatore statale, pertanto, ha reso possibile lo svolgimento in forma associata delle funzioni dell'organo di revisione (funzioni estese anche ai comuni membri), da parte delle **unioni che non esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri**. Tuttavia, in questo caso si tratta di una mera possibilità e non di un obbligo, contrariamente a quello previsto dall'art. 243, comma 3-bis del d. lgs. n. 267/2000.

Per quanto concerne i **compensi**, il d. lgs. n. 267/200, al comma 5 dell'art. 241 (rubricato "Compenso dei revisori"), ha stabilito che "Per la determinazione del compenso [...] spettante al revisore della comunità montana e al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa e al comune più popoloso facente parte dell'unione".

2.2 Richiamata la normativa, occorre evidenziare come non vi siano, in

materia, specifici **precedenti giurisprudenziali di questa Corte**.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con parere n. 177115 del 17 dicembre 2014, circa i compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione di un'unione di comuni istituito ai sensi dell'art. 1, comma 110, lett. c) legge n. 56/2014, ha interpretato il quadro normativo richiamando l'art. 241, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, il quale "prevede che per la determinazione del compenso base spettante al revisore si faccia riferimento al comune più popoloso facente parte dell'unione".

2.3 E' ora possibile **rispondere alla richiesta di parere**, concernente la corretta determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione contabile, costituito nell'ambito delle unioni di comuni che abbiano deciso di svolgere in forma associata le funzioni dell'organo di revisione.

La chiara lettera del più volte richiamato art. 241, comma 5, non sembra lasciare spazio all'interprete, lì ove prevede che per la determinazione del compenso spettante al revisore dell'unione di comuni si debba fare riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell'unione stessa; il compenso in tal modo individuato, non è pertanto maggiorabile.

In ogni caso, sembra auspicabile una rimediazione, da parte del legislatore statale, della normativa dei compensi *de quibus*. E' evidente come l'eventuale concentrazione delle funzioni di revisore contabile, nelle unioni di comuni, in capo a un unico organo, risponde a esigenze di efficienza e razionalizzazione dell'azione amministrativa, nonché di riduzione dei costi di gestione; tuttavia, non si può ignorare come la limitazione del compenso al solo parametro costituito dalla classe demografica del comune più popoloso determini una sperequazione, rispetto alla posizione dei revisori dei conti che svolgono la loro attività presso comuni e province, giacché i revisori delle unioni di comuni sono chiamati a svolgere le proprie funzioni con riferimento a una pluralità di enti e, conseguentemente, risultano gravati da un maggior numero di adempimenti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Cadelbosco di Sopra e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 30 maggio 2016.

Il presidente f.f.
f.to (Massimo Romano)

Il relatore
f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria il 30 maggio 2016.

Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)

